

Saldo 2022 e primo acconto 2023 dei contributi INPS

di [Federico Camani](#)

Publicato il 26 Giugno 2023

I **sogetti iscritti alla gestione IVS e alla gestione separata** sono tenuti al **versamento del saldo 2022 e dell'acconto 2023 dei contributi previdenziali** nei termini fissati per il versamento delle imposte sui redditi così come derivanti dal Modello Redditi 2023 PF, ovvero entro il prossimo **20.07.2023** (recentemente prorogato con un comunicato stampa del MEF) ovvero entro il **31.07.2023, con la maggiorazione dello 0,40%**.


Saldo e primo acconto dei contributi Inps: ambiti di applicazione

Entro i termini previsti per il versamento delle imposte sui redditi, ovvero il 20 luglio 2023 (oppure 31.07.2023 con maggiorazione 0,40%), va effettuato anche il versamento del saldo 2022 e primo acconto 2023 dei contributi Inps dovuti da parte di:

- **artigiani e commercianti iscritti alla gestione IVS** (imprenditori individuali, collaboratori di imprese familiari, soci di società di persone e/o srl);
- **lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata Inps.**

A tal fine si rammenta che:

- per i **soci di S.r.l.**, anche se non in regime di trasparenza, la determinazione della base imponibile IVS dipende dal tipo di partecipazione detenuta nella medesima società da parte del socio: pertanto, se il socio apporta solo capitale (e non lavoro) deriva "*reddito di capitale*" (che non concorre all'imponibile previdenziale) mentre se apporta lavoro e capitale e/o solo lavoro deriva "*reddito d'impresa*", che, viceversa, concorre all'imponibile previdenziale.



- per i **soci di S.n.c./S.a.s.** deriva sempre un *"reddito d'impresa"* (a prescindere dall'apporto o meno di lavoro) che concorre all'imponibile previdenziale;
- il **socio e amministratore di S.r.l.** è tenuto all'iscrizione alla gestione IVS in qualità di socio lavoratore (al ricorrere della prevalenza e abitudine dell'attività), nonché all'iscrizione alla gestione separata Inps per il reddito derivante dall'attività di amministratore, come affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza 26.01.2012, n. 15; in merito l'Inps, nella [Circolare 14.05.2013, n. 78](#), ha precisato che per un soggetto esercente due attività di cui una soggetta alla gestione separata e l'altra iscrivibile alla gestione IVS, l'obbligo di contribuzione a tale gestione è collegato alla sussistenza dei requisiti di abitudine dell'apporto conferito e della personalità della prestazione lavorativa, *"da valutarsi in base al tipo di attività ed all'impegno che essa richiede"*, non assumendo rilevanza il rispetto del requisito della prevalenza;
- la **perdita conseguita da una S.r.l. non in regime di trasparenza** rimane in capo alla società che beneficia del riporto della stessa negli anni successivi: pertanto, non può essere utilizzata dal socio in *"compensazione"* di altri redditi;
- l'**attività di mera locazione di immobili in proprietà**, quale attività *"di gestione passiva"*, come affermato dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza 11.02.2013, n. 3145, non costituisce attività commerciale ai fini previdenziali e, pertanto, non fa scattare l'obbligo di iscrizione alla

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento